



**Regolamento relativo alle procedure di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, finalizzate all'attribuzione degli scatti stipendiali in attuazione dell'art. 6, comma 14 , e 8 della L.240/2010**

*(Adottato con Delibera del Consiglio di amministrazione del 17/07/2023)*

### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, il sistema di valutazione per l'attribuzione, degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno e definito, di seguito denominata "valutazione", al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti.

L'esito della valutazione per gli scatti biennali consiste di un giudizio Positivo/Negativo, secondo quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento.

### **Art. 2 (Procedura di Valutazione Individuale di Ateneo)**

Il processo di valutazione è avviato con delibera del Consiglio di Amministrazione a cui segue apposito Avviso del Direttore Generale da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo.

Possono partecipare alla procedura individuale di valutazione:

- i professori assunti ai sensi della L.240/2010, in regime di tempo pieno e definito, al compimento di ogni biennio di servizio maturato;
- i ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno e definito, assunti secondo il regime previgente la L. 240/2010, che abbiano almeno un'anzianità triennale, riconosciuta e/o maturata, nella classe di appartenenza come rimodulata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 232/2011.

### **Art. 3 (Domanda di partecipazione)**

I soggetti chiamati alla valutazione, che intendono parteciparvi, devono, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010, presentare domanda allegando una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'apposito Bando.

Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento, viene considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti l'anno di attribuzione della classe, così come specificato all'art. 5 del presente regolamento.

Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano pubblicati nel triennio solare precedente l'anno di attribuzione della classe, così come specificato all'art. 5 del presente Regolamento.

Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel triennio solare precedente l'anno di attribuzione della classe, così come specificato all'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 4 (Commissione di valutazione)**

La procedura di valutazione è istruita da apposita Commissione nominata dal Rettore. Della Commissione fanno parte il Rettore in qualità di Presidente, il Direttore Generale o un responsabile amministrativo che si occupa del supporto amministrativo alla procedura in atto e due membri proposti rispettivamente dal Direttore di Dipartimento e dal Preside di facoltà.

Non possono far parte della Commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti; agli stessi non è corrisposto alcun compenso.

La Commissione conclude i suoi lavori entro 90 giorni dalla nomina, prorogabili per una sola volta con provvedimento rettorale per ulteriori 30 giorni su richiesta motivata al Rettore.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Direttore Generale.

#### **Art. 5 (Procedura e criteri di valutazione ai sensi dell'art.6, comma 14, della Legge 240/2010)**

Costituisce prerequisito di valutazione l'avvenuto svolgimento del percorso formativo indetto in materia di "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", unitamente ai relativi aggiornamenti nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ateneo. Il mancato possesso del suddetto prerequisito comporta l'esclusione dalla valutazione con effetti equivalenti al conseguimento di un giudizio negativo.

Costituisce, altresì, prerequisito di valutazione il pieno rispetto di tutte le disposizioni interne vigenti, sancite nei Regolamenti di Ateneo e nel Codice etico Vigente.

La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 considera in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:

- i compiti didattici espletati;
- le pubblicazioni scientifiche prodotte;
- le attività gestionali svolte.

Per ogni ambito di valutazione si consegue un giudizio: positivo o negativo.

La Commissione verifica il possesso dei requisiti sulla base dei seguenti criteri temporali:

- in ambito didattico con riferimento al triennio accademico precedente l'anno di riferimento.
- in ambito di ricerca e gestionale con riferimento al triennio solare precedente l'anno di riferimento.

La Valutazione sarà effettuata tenendo conto dei criteri di seguito individuati.

##### **1. Attività didattica:**

- a) Per i Professori di I e II fascia: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore annue di cui almeno 120 ore di didattica frontale se a tempo pieno, o 250 ore annue di cui almeno 80 ore di didattica frontale se a tempo definito;
- b) Per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato: attività di didattica integrativa in conformità ai compiti didattici assegnati dai competenti organi di Ateneo nell'ambito della programmazione

didattica.

Le attività svolte in ambito didattico, sia di didattica frontale che di servizio agli studenti, potranno essere svolte nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nei Master, Corsi di dottorato, nei Corsi di alta formazione, purché non abbiano comportato alcuna retribuzione aggiuntiva, e purché siano opportunamente documentate negli appositi registri.

Qualora in fase di programmazione didattica le ore assegnabili al professore o al ricercatore nell'ambito dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, non permettano il raggiungimento del carico didattico di cui al comma 3, il soggetto interessato è tenuto a rendersi disponibile a svolgere l'attività didattica residua in altri ambiti dell'offerta formativa dell'Ateneo, quali Corsi di Formazione, Dottorati di Ricerca.

## 2. Attività di ricerca:

- accertamento della pubblicazione: almeno tre lavori scientifici.

Sono considerate pubblicazioni utili quelle a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale: monografie, contributi in volumi e articoli in riviste scientifiche di fascia A) o, in alternativa, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali "Scopus" o "Web of Sciences – Core Collection", corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tali prodotti devono obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo al momento della presentazione della domanda.

Ai fini della valutazione della produzione scientifica le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati contano come due prodotti.

Le pubblicazioni nella Rivista di Ateneo "IUL RESEARCH" contano come 1,5 prodotti.

## 3. Attività gestionale:

Il requisito gestionale viene valutato tenendo conto dello svolgimento dei seguenti incarichi: Rettore, Delegato del Rettore, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione, membro del presidio di Qualità, membro del Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà, Presidente di Corso di Studio o di Dottorato, Commissione paritetica.

Si richiede che il soggetto interessato abbia partecipato alle adunanze dei rispettivi organi di Ateneo nel pieno rispetto delle disposizioni di ciascun Regolamento.

Il mancato assolvimento degli impegni definiti nel Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l'Università Telematica degli Studi IUL potrà costituire per il Professore e/o Ricercatore elemento sfavorevole di valutazione ai fini della attribuzione degli incentivi previsti e/o degli scatti stipendiali.

Per quanto riguarda i **professori ordinari e associati** la valutazione è positiva se si conseguono giudizi positivi in tutti e tre gli ambiti di valutazione.

Per quanto riguarda i **ricercatori a tempo indeterminato** i compiti didattici affidati non sono oggetto di verifica. In tal caso la valutazione è positiva se si conseguono due giudizi positivi; qualora uno dei due giudizi fosse negativo l'impegno didattico viene valutato a fini compensativi.

I professori e i ricercatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla valutazione entro i termini fissati nel bando o che hanno ricevuto una valutazione negativa perdono il diritto alloscatto stipendiale nell'anno di riferimento e sono ammessi a reiterare la domanda non prima della tornata per l'anno successivo.

#### **Art. 6 (Deroghe ai criteri di valutazione)**

Ai sensi del presente Regolamento, il computo del periodo utile per poter chiedere di essere valutato ai fini dell'attribuzione dello scatto è sospeso nei seguenti casi di fruizione di aspettative/congedi senza assegni:

- aspettative/congedi per i quali la vigente normativa nazionale preveda una temporanea interruzione dell'anzianità di servizio;
- ulteriori tipologie di aspettative/congedi senza assegni a qualsiasi titolo fruiti dal professore o ricercatore.

Nei casi di fruizione delle predette aspettative e congedi, pertanto, il periodo utile per chiedere l'attribuzione dello scatto sarà quello di effettivo servizio e ricomincerà a decorrere dal rientro dell'interessato al termine del periodo di aspettativa/congedo senza assegni.

Qualora a causa della fruizione dei congedi/aspettative di cui al comma precedente il periodo di effettivo servizio non sia consecutivo e/o non coincida con anni accademici o solari completi, i criteri per ottenere la valutazione positiva rimarranno gli stessi. La Commissione potrà valutare caso per caso l'opportunità di consentire, con opportuna motivazione, riduzioni per alcune delle attività previste, solo in caso di impossibilità di applicare particolari obblighi nei periodi interessati.

I requisiti minimi non saranno riparametrati per le assenze derivanti da sospensioni dal servizio in esecuzione di provvedimenti cautelari/disciplinari.

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l'Università Telematica degli Studi IUL sopra richiamato il giudizio negativo nel questionario di valutazione della didattica potrà costituire per il Professore elemento sfavorevole di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali.

#### **Art. 7 (Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)**

Il Direttore Generale, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Direttore Generale invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine per la regolarizzazione.

Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo.

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

***Art. 8 (Disposizioni transitorie)***

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa specifica in materia.